

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PROCURATORE
DI GIOCATORI PROFESSIONISTI DI PALLACANESTRO**

Definizioni

Il presente Regolamento norma e disciplina l'attività di una nuova categoria: i "*procuratori di giocatori professionisti di pallacanestro*" (d'ora innanzi "Procuratori") che operano all'interno dei campionati professionistici organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora innanzi "FIP") e che si occupano dei rapporti tra "*giocatori professionisti, italiani e non*" (d'ora innanzi "Giocatori") e le "*società professionistiche*" (d'ora innanzi "Società") affiliate alla FIP stessa, in vista della stipula dei contratti.

Il presente Regolamento si aggiunge, e si integra con il "Regolamento Esecutivo" e con il "Regolamento Organico", che sono e rimangono i Regolamenti a cui tutti: tesserati o affiliati o categorie sopra citate, devono far riferimento per il miglior e corretto espletamento delle varie attività, e a cui si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.

Presso la FIP sono all'uopo istituiti:

- a) il *Registro dei Procuratori di giocatori professionisti di pallacanestro* (d'ora innanzi "Registro")
- b) la *Commissione Esecutiva dei Procuratori* (d'ora innanzi "Commissione")

Solo i Procuratori iscritti nel Registro potranno qualificarsi come "Procuratore autorizzato FIP".

Chi esercita l'attività di "Procuratore di Giocatori professionisti di pallacanestro" può anche rappresentare gli iscritti alla categoria degli "*Allenatori professionisti*" (d'ora innanzi "Allenatori"). Nel presente Regolamento la figura, le regole, i doveri, i divieti, le sanzioni relative ad un Allenatore professionista sono equiparate a quelle di un Giocatore professionista.

I. Regole generali

Art. 1

1. I Giocatori, e le Società possono avvalersi dell'opera professionale di un Procuratore purchè lo stesso sia in possesso della prescritta licenza rilasciata da FIP.
2. Si definisce Procuratore la persona fisica che, dietro compenso e avendo ricevuto specifico mandato o incarico scritto, nel rispetto di quanto disciplinato nel presente Regolamento e dalle norme FIP, rappresenta un Giocatore in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva con una Società ai sensi della Legge, 23 marzo 1981, n. 91 e succ. modif.
3. Il Procuratore cura gli interessi di un Giocatore prestando opera di consulenza, a favore del Giocatore, nelle trattative dirette alla stipula del contratto ed assistenza nelle attività di definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva stesso.
4. Il Procuratore assiste il Giocatore in costanza di rapporto per tutto il periodo indicato nel mandato e fintanto che il Giocatore è tesserato per una qualsiasi Società partecipante ai campionati FIP, curando altresì le trattative per eventuali rinnovi.
5. Il Procuratore può svolgere attività di assistenza a favore di una Società.

Art.2

1. Il Procuratore che ha ricevuto il mandato o l'incarico è l'unica persona fisica riconosciuta da FIP per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito. Egli può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.
2. È ammesso l'esercizio dell'attività di Procuratore in forma societaria e associata in conformità con le vigenti norme di legge. Copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di eventuali modifiche agli stessi e dell'elenco degli amministratori e soci deve essere inviato alla Commissione nei 20 giorni solari successivi alla data di ogni variazione.

Art.3

1. Un Giocatore può farsi assistere dai genitori, dai fratelli o dal coniuge. Di tale fatto deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva stipulato con la Società.

II. Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro

Art. 4

1. Il cittadino italiano, nonché il cittadino straniero, che voglia sostenere la prova di esame per l'iscrizione nel Registro (vedi Allegato "B"), dovrà inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità ed ai termini del bando di concorso predisposto dalla Commissione.

Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare:

- a) di aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
- b) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
- c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
- d) di non aver riportato condanne, per un periodo superiore ad anni 1, in ambito sportivo (CONI o CIO) nell'ultimo decennio;
- e) di non aver riportato sanzioni per illecito sportivo, nè aver in corso procedimenti per lo stesso titolo; nè essere stato assoggettato a sanzione sportiva di preclusione da ogni rango o categoria della FIP o della FIBA;
- f) di non essere in una delle posizioni di incompatibilità previste dal presente Regolamento per il rilascio della licenza di Procuratore.

La domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa di esame, nella misura stabilita annualmente dalla Commissione.

2. Saranno esclusi dalla prova di esame, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando di concorso.
3. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova di esame, è ammesso, in via straordinaria, il ricorso alla Corte Federale. Nel caso in cui la Corte Federale rigetti il ricorso, l'interessato non potrà ripresentare domanda se non trascorsi 2 anni dalla sentenza.

Art. 5

1. L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi incarico o ruolo nell'ambito della FIP o delle attività organizzate e gestite da FIP, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, società o organizzazioni ad essa collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in Società di capitali affiliate alla FIP.
2. La cessazione delle incompatibilità di cui al comma precedente deve essere dimostrata con documenti e/o autocertificata entro la data della richiesta di prima iscrizione nel Registro. Nel caso di giocatori in attività l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale hanno concluso l'attività agonistica.

Art. 6

1. Superata la prova di esame, permanendo tutti i requisiti previsti per l'iscrizione, il Procuratore dovrà costituire una fideiussione "a prima richiesta e senza condizioni" in favore della FIP, d'importo pari a Euro 10.000 (diecimila) presso un primario istituto bancario, oppure produrre idonea polizza assicurativa, accesa con primaria compagnia ed a favore di FIP, a copertura anche delle sanzioni pecuniarie eventualmente comminate, le condizioni e i massimali della suddetta polizza saranno oggetto di definizione successiva e di competenza esclusiva da parte della Commissione. In alternativa può essere costituito, nelle varie forme previste, un "deposito cauzionale" di importo equivalente in esclusivo favore della FIP. Nel caso in cui dovessero essere utilizzati anche parzialmente per pagamento di sanzioni ovvero per risarcimento danni, la fideiussione e il deposito cauzionale dovranno essere reintegrati entro 30 giorni dalla data di escussione. La licenza del Procuratore sarà sospesa sino all'avvenuta integrazione. La fideiussione e la polizza dovranno essere costantemente rinnovate ed il relativo documento attestante il rinnovo dovrà essere trasmesso alla Segreteria della Commissione, pena l'automatica sospensione dal Registro.
2. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il Procuratore dovrà versare la somma che sarà determinata annualmente dalla Commissione, quale tassa di prima iscrizione.
3. Il candidato, che avendo superato la prova di esame, non provveda a richiedere l'iscrizione nel termine perentorio di 12 mesi dalla data del C.U. FIP contenente i risultati, decade dal diritto. Al verificarsi di quanto sopra, il candidato potrà presentare una nuova domanda d'esame.

Art. 7

1. Al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro, il candidato che ha superato la prova di esame dovrà inoltre sottoscrivere il "Codice di Condotta Professionale" (vedi Allegato "A").
2. Il Procuratore che, a insindacabile giudizio della Commissione, non rispetta il "Codice di Condotta Professionale" è soggetto alle sanzioni previste nel successivo art. 14.
3. Per la permanenza nel Registro, il Procuratore deve corrispondere la quota annua fissata da FIP, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul C.U., pena la sospensione dal Registro stesso.

III. Modalità dell'incarico

Art. 8

1. Un Procuratore può rappresentare gli interessi di un Giocatore solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte del Giocatore stesso o un incarico dal Procuratore straniero, non iscritto nel Registro, che rappresenta il Giocatore. Copia originale di tale mandato o incarico o dichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti deve essere inviata o depositata presso la Commissione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione e comunque entro la data di richiesta di tesseramento. Il mandato o l'incarico o la dichiarazione devono essere redatti su modello conforme come predisposto dalla Commissione.
2. Il singolo mandato o incarico non può avere durata superiore a 2 anni. Lo stesso può essere tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con un preavviso di 90 giorni a mezzo lettera raccomandata a.r.. Il documento attestante la disdetta deve essere inviato o depositato presso la Commissione entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione.
3. Il mandato o l'incarico o la dichiarazione devono esplicitamente indicare la durata concordata. Deve essere altresì espressamente prestato il consenso al trattamento ed utilizzo dei dati, ai soli fini necessari all'espletamento dell'attività istituzionale della FIP e nell'ambito delle norme e dei regolamenti federali, ai sensi della Legge n. 675 del 31 Dicembre 1996.
4. Il Procuratore può essere remunerato direttamente solo dal Giocatore o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.
5. Il compenso da pagare è liberamente convenuto tra le parti. L'importo del compenso dovuto al Procuratore è in genere calcolato sulla base al compenso lordo annuo del Giocatore che il Procuratore ha negoziato con la Società. Ove il compenso non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo del Giocatore.
6. Se il contratto di prestazione sportiva ha una durata più lunga di quella dell'incarico conferito, il Procuratore ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza del contratto stesso. La pretesa del Procuratore è valida fino alla scadenza del contratto di prestazione sportiva del Giocatore.
7. Il mandato o l'incarico o la dichiarazione sono redatti in triplice copia debitamente firmate dalle parti. Il Giocatore, o la Società, conserva la prima, il Procuratore la seconda e invia la terza alla Commissione.
8. Il mandato o l'incarico o la dichiarazione hanno efficacia, all'interno dell'ordinamento sportivo FIP, dalla data del suo deposito o ricezione presso la Commissione.

Art. 9

1. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante invio o deposito presso la Commissione di apposito documento debitamente sottoscritto da entrambi. La risoluzione ha effetto dalla data di deposito o di ricezione presso la

Commissione. Nel documento dovrà essere esplicitamente menzionata la regolazione di tutti i rapporti in essere tra le parti.

2. Un Giocatore può revocare il mandato al Procuratore, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. La revoca deve essere inviata o depositata presso la Commissione entro 20 giorni dalla data in cui è stata comunicata al Procuratore, unitamente alla prova dell'avvenuta ricezione. Il Giocatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e nelle modalità convenute. Il Procuratore revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo pari al 5% del compenso annuo lordo stabilito nel primo contratto che il Giocatore stipula successivamente alla revoca, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale (d'ora innanzi "Collegio").
3. Un Procuratore può recedere dal mandato nei confronti del Giocatore, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. Il recesso deve essere depositato presso la Commissione entro 20 giorni dalla data in cui è stato comunicato al Giocatore, unitamente alla prova dell'avvenuta ricezione. Il Giocatore ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo degli eventuali danni che avesse subito e che, in caso di contrasto, saranno determinati dal Collegio. Non spetta al Giocatore alcun indennizzo nel caso in cui il recesso sia stato determinato da giusta causa dichiarata dal Collegio.

IV. Doveri del Procuratore

Art. 10

1. Il Procuratore è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti FIP, nonché conoscere le normative FIBA, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
2. Il Procuratore deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo Giocatore e che ogni contratto di prestazione sportiva concluso sia conforme alle norme FIP in vigore alla data, nonché a quelle del diritto italiano relative alla contrattualistica di prestazioni di lavoro e tutela della salute dei lavoratori.
3. Ove il contratto di prestazione sportiva sia stato concluso con l'assistenza di un Procuratore, quest'ultimo deve firmare il contratto, assicurarsi che il nome del Giocatore assistito sia chiaramente indicato e provvedere alla sottoscrizione autografa da parte del Giocatore.

V. Doveri del Giocatore

Art. 11

1. Il Giocatore che intenda avvalersi dei servizi di un Procuratore deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto nel Registro istituito presso la FIP.
2. Il Giocatore deve fornire, con il mandato e per iscritto, al Procuratore le direttive per il buon adempimento dell'incarico.
3. Ove un Giocatore si sia avvalso della prestazione di un Procuratore, per concludere un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome del Procuratore e la sua sottoscrizione appaiano sul contratto. Nel caso in cui il contratto sia stato concluso senza l'assistenza di un Procuratore, il Giocatore deve farne esplicita menzione nel contratto.

VI. Doveri della Società

Art. 12

1. La Società che intende concludere un contratto di prestazione sportiva con un Giocatore deve trattare unicamente e personalmente con il Giocatore (con l'eccezione di quanto previsto all'art. 3 comma 1), ovvero con il suo Procuratore quale risultante dal mandato o dall'incarico depositato presso la Commissione.
2. La Società che per concludere un contratto di prestazione sportiva ha trattato con un Procuratore deve assicurarsi che il nome del Procuratore e la sua sottoscrizione appaiano sul contratto, che successivamente sarà sottoscritto dal Giocatore. Se il contratto è concluso senza l'assistenza di un Procuratore, la Società deve farne esplicita menzione nel contratto.

VII. Divieti

Art. 13

1. E' vietato al Procuratore svolgere qualsivoglia attività contrattualmente formalizzata e comunque retribuita a favore o nell'interesse di atleti appartenenti ai settori giovanili di società italiane e estere, con età inferiore ad anni 18.
2. È vietato al Procuratore contattare un Giocatore che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro Procuratore, se non 3 mesi prima della scadenza dello stesso.
3. È vietato al Procuratore in fase di trattativa con una Società di far valere interessi personali estranei a quelli del Giocatore in oggetto.
4. Un Procuratore non può rappresentare più di 50 tra Giocatori italiani ed Allenatori contemporaneamente, come da mandati depositati nelle forme previste dal presente Regolamento presso la Commissione.
5. È fatto divieto ai Giocatori di conferire mandati a Procuratori non iscritti nel Registro e di farsi assistere da un Procuratore al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.
6. È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi a procuratori non iscritti nel Registro, ed in particolare di effettuare pagamenti o transazioni verso un'altra Società o verso FIP per il tramite di un Procuratore iscritto nel Registro.

VIII. Le sanzioni

Art. 14

1. Il Procuratore che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento, a seconda della gravità, tenuto conto di eventuali recidive, è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) avvertimento o censura o deplorazione
 - b) sanzione economica
 - c) sospensione dal Registro
 - d) cancellazione dal Registro

2. I comportamenti dei Procuratori in violazione dei divieti di cui all'Art. 13 comporteranno l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 5.000 (cinquemila) e la eventuale sospensione dal Registro per un periodo temporaneo fino a 2 anni.
3. Il Procuratore è cancellato dal Registro al venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l'iscrizione e all'insorgere di incompatibilità accertate dalla Commissione.

Art. 15

1. Al manifestarsi in qualsiasi modo e tempo di eventuali infrazioni al presente Regolamento, la Commissione, per l'acquisizione dei dati relativi e per l'accertamento delle infrazioni stesse, attiverà la Procura Federale ed ogni altro organo federale ritenga opportuno, chiedendo altresì qualsivoglia informazione ai tesserati che, a pena di sospensione, sono tenuti a fornirle.
2. Gli interessati hanno diritto ad essere preventivamente convocati per iscritto se chiamati ad esporre argomenti a propria difesa, per tale audizione si può avere l'assistenza di una persona di fiducia, a meno che la Procura Federale non ritenga di disporre l'archiviazione.
3. La Commissione, quando sia stata irrogata una sanzione economica, deve fissare un termine perentorio per l'adempimento della stessa non superiore a giorni 30. L'eventuale inadempimento della sanzione comporta, ferma la escussione della fideiussione, l'automatica sospensione dal Registro. Una volta che il Procuratore avrà provveduto all'adempimento, lo stesso verrà reintegrato nel Registro.
4. La Commissione può disporre, in via immediata e cautelare, la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere disposto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali in corso per delitti non colposi.
5. Avverso le decisioni della Commissione può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte Federale, secondo i termini e le modalità previste dal R.E.
6. Le decisioni della Commissione sono esecutive dalla data di pubblicazione sul C.U. FIP.

Art. 16

1. Il Giocatore che trasgredisce un divieto o una regola contenuti nel presente Regolamento è soggetto alla segnalazione, da parte della Commissione, alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Le sanzioni irrogabili sono le seguenti:
 - a) diffida;
 - b) multa commisurata alla gravità del fatto, non inferiore a € 1.000 (mille);
 - c) sospensione disciplinare dall'attività agonistica fino a 12 mesi.

Art. 17

1. La Società che trasgredisce uno dei divieti contenuti nel presente Regolamento è soggetta alla segnalazione, da parte della Commissione, alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza. Le sanzioni irrogabili sono le seguenti:
 - a) multa commisurata alla gravità del fatto, non inferiore a € 10.000 (diecimila);
 - b) divieto di tesseramento dei Giocatori per un periodo non inferiore a 3 mesi;
 - c) revoca dell'affiliazione.

Qualsiasi operazione effettuata dalla Società in violazione del disposto di cui all' art. 13 comma 6 del presente Regolamento verrà considerata da FIP non valida.

Art. 18

1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari, che dovranno essere rispettate dai Procuratori, dai Giocatori, dalle Società pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente Regolamento.

IX. La Commissione

Art. 19

1. La Commissione è composta da persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva, di cui 4 indicati rispettivamente dalla Lega SerieA, dalla Legadue, dalla GIBA, dall'USAP e 1 eletto dai Procuratori iscritti nell'apposito Registro, con modalità regolamentate dalla Commissione stessa. Le predette componenti dovranno indicare anche i relativi supplenti. Il Presidente Federale nomina il Presidente e 2 Vice-Presidente, e nomina come membri aggiunti coloro che sono stati indicati dalle sopra citate componenti rappresentative. La Commissione sarà comunque valida e continuerà ad essere operativa anche se una o più delle organizzazioni sopra citate non designasse o ritirasse il suo rappresentante.
2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
3. La Commissione è validamente operante purchè costituita da almeno 4 membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice-Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.
4. La Commissione delibera l'iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
5. La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Procuratore e cura la pubblicazione dei bandi di concorso di cui all'art. 4.
6. La Commissione si farà carico di trasmettere per competenza a tutte le parti interessate i documenti, gli elenchi, i moduli e tutte le informazioni in genere di cui viene a conoscenza o che vengano aggiornati, variati o modificati in genere.
7. La Commissione resta in carica 2 anni e ha sede in Roma presso la sede FIP.

X. Il Collegio Arbitrale
Art. 20

1. Ogni controversia comunque nascente è devoluta ad un Collegio di 3 membri, di cui uno designato dal Giocatore o dalla Società ed uno dal Procuratore, scelti fra i nominativi indicati dalle associazioni di categoria e dalle Leghe professionistiche, ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Commissione fra quelli inseriti nell'apposito elenco predisposto da FIP.
2. Per le procedure arbitrali vale quanto previsto nel R.O. (art. 161 e seguenti)
3. Negli atti di mandato o incarico le parti devono specificatamente approvare e sottoscrivere, ai sensi dall' art. 1341 C.C., secondo comma, la clausola compromissoria FIP, e devono impegnarsi irrevocabilmente ad accettare le decisioni emesse dal Collegio eventualmente adito, così come ogni altra decisione adottata nei propri confronti dagli Organi di Disciplina FIP.
4. Il ricorso all' Autorità Giudiziaria ordinaria, senza aver richiesto a FIP la specifica autorizzazione, è valutato violazione particolarmente grave e comporta per il Procuratore o per il Giocatore l'interdizione dall'attività federale per un periodo non inferiore a 4 anni, e per la Società una sanzione pecuniaria non inferiore a Euro 100.000 (centomila).

XI. Disposizioni finali e transitorie
Art. 21

1. Per regolarizzare i rapporti, tra Società e Giocatori assistiti da un Procuratore o tra Società e Giocatori non assistiti, in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e successive modifiche , e comunque entro 6 mesi dalla data di pubblicazione su C.U., sarà cura dei Giocatori, delle Società e dei Procuratori iscritti nel Registro, ciascuno per conto proprio o su delega di altra parte contattare la Commissione e adempiere a tutte le formalità previste.

Codice di Condotta Professionale del Procuratore di Giocatori Professionisti di Pallacanestro

I.

Il procuratore ha l'obbligo di svolgere il suo lavoro coscientemente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione

II.

Il procuratore deve rispettare scrupolosamente le norme federali, lo Statuto ed i Regolamenti della FIP e della FIBA.

III.

Il procuratore deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all'obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le Società ed eventuali altre parti in causa.

IV.

Il procuratore deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della Legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d'affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.

V.

Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori ed eventuali altre parti in causa, il procuratore non deve venir meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre i giocatori a revocare i mandati conferiti a colleghi procuratori, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.

VI.

Il procuratore deve tenere la contabilità prevista dalla Legge, e rispettare le norme fiscali vigenti.

Su richiesta delle autorità federali che conducono una inchiesta, il procuratore deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinenti al caso in questione.

A semplice richiesta dell'assistito, il procuratore deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare la documentazione fiscale idonea.

Il procuratore presta il proprio consenso ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Luogo e data

Il procuratore

per FIP

.....

.....

Procedura di esame per "Procuratore di Giocatori di pallacanestro"

I.

1. La prova di esame sarà predisposta sotto forma di test.
2. L'esame sarà considerato superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla Commissione.
3. Ogni candidato sarà esaminato su i seguenti argomenti:
 - a) familiarità con i regolamenti correnti della FIP e della FIBA e FIBA Europe, specialmente per quanto concerne i tesseramenti, i trasferimenti, l'eleggibilità, il doping e la tutela della salute;
 - b) familiarità con: normativa civilistica (Libro I Titolo I (diritto di immagine); Libro IV Titoli I-II (contrattualistica); Libro V Titolo V (società di capitali) e CC); D. Lgs. n. 17 gennaio 2003 n.n. 5 e 6 e D.Lgs n. 37/2004;
 - c) familiarità con norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti L. 23.03.1981 n. 91; norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli sportivi professionisti D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs 23.02.2000 n. 38 art. 6 e successive integrazioni e modificazioni;
 - d) familiarità con normative fiscali, Testo Unico Imposte Dirette, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Capo IV Redditi di lavoro dipendente artt. da 49 a 52; Capo V Redditi di lavoro autonomo artt. 53 e 54, Capo VI Redditi d'impresa artt. dal 55 al 57;
 - e) familiarità con l'Imposta sul Valore Aggiunto D.P.R. 26.10.1972 n. 633, Titolo I artt. dal n. 1 al n. 7, Titolo II dal n. 21 al n. 28;
4. Ogni prova di esame sarà composta di almeno 20 domande (a risposta multipla o aperte) decise, di volta in volta, dalla Commissione.
5. Secondo il grado di difficoltà della domanda, ogni risposta corretta sarà valutata da 1 a 3 punti. La Commissione informerà i candidati sul numero minimo di punti da raggiungere prima che essi si sottopongano alla prova di esame.

II.

1. Le prove di esame saranno valutate immediatamente dopo la consegna, ed il candidato sarà subito informato dell'esito.
2. Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo stabilito può immediatamente ripresentare domanda per sostenere un nuovo esame.
3. Se un candidato non raggiunge il punteggio minimo dopo il secondo tentativo, potrà presentare domanda per ripetere l'esame non prima che siano trascorse le 2 successive sessioni di esame.
4. I candidati che non riescono ad ottenere il punteggio minimo dopo il terzo tentativo, non potranno ripresentarsi agli esami prima che siano trascorsi 2 anni dalla data dell'ultimo tentativo.
5. Il procuratore presta il proprio consenso ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

FAC-SIMILE MODELLO PREVISTO DALL'ART. 8 REGOLAMENTO PROCURATORI
SPORTIVI

Procuratore: (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale).

Atleta/Allenatore: (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale).

Oppure

Società: (denominazione, codice FIP).

(Dichiarazione di conferimento di mandato)

I sottoscritti (procuratore e giocatore/allenatore/società) dichiarano di aver sottoscritto un mandato al fine di consentire ed autorizzare il *primo* a rappresentare – assistere il *secondo* ai sensi delle norme federali FIP.

Dichiarano di rendere disponibile, a semplice richiesta della Commissione, tutta la documentazione inerente il suddetto rapporto contrattuale.

Durata del rapporto: dal 00.00.0000 al 00.00.0000 tacitamente o non tacitamente rinnovabile.

Note:.....

Esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche.

Il Procuratore

Atleta/Allenatore/Società

INDICE

	Pag.
Premessa	1
I. Regole generali	
Art. 1	1
Art. 2	2
Art. 3	2
II. Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro	
Art. 4	2
Art. 5	3
Art. 6	3
Art. 7	3
III. Modalità dell'incarico	
Art. 8	4
Art. 9	4
IV. Doveri del Procuratore	
Art. 10	5
V. Doveri del Giocatore	
Art. 11	5
VI. Doveri della Società	
Art. 12	6
VII. Divieti	
Art. 13	6
VIII. Le sanzioni	
Art. 14	6
Art. 15	7
Art. 16	7
Art. 17	7
Art. 18	8
IX. La Commissione	
Art. 19	8
X. Il Collegio Arbitrale	
Art. 20	8
XI. Disposizioni finali	
Art. 21	9

INDICE

Allegato "A"	
Codice di condotta professionale del procuratore di giocatori professionisti di pallacanestro	10
Allegato "B"	
Procedura di esame per "Procuratore di Giocatori professionisti di pallacanestro"	11
Allegato "C"	
Fac-simile modello previsto dall'art. 8	13